



In sede di incidente probatorio, il gip milanese Cristina Di Censo aveva disposto una perizia, affidandola al professore Ambrogio Pennati. Nel maggio scorso il parere dell'esperto è arrivato sul tavolo del gup Nunnari: il professor Pennati segnalava come Fedchenko, assistito dagli avvocati Paola Boccardi e Maria Rosa Santini, era totalmente incapace di intendere e di volere al momento del fatto in quanto schizofrenico.

Schizofrenia che, secondo il consulente del gip, si era già manifestata nel 2007, quando l'ucraino era stato ricoverato per un Tso e gli fu diagnosticata solo una «psicosi reattiva breve». Nella perizia si parla anche di deliri da parte dell'uomo, che ha più volte spiegato agli inquirenti come quel giorno, quando massacrò a pugni la donna, aveva visto «il diavolo». Il medico ha anche fatto riferimento anche alla sua voglia «ossessiva» di boxare.

**«UCCISA UNA SECONDA VOLTA»**

È stato lo stesso pubblico ministero del processo, Roberta Celle, a chiedere, proprio sulla base dell'infirmità mentale riconosciuta nella perizia, l'assoluzione dal reato di omicidio aggravato dalla crudeltà, dai futili motivi e dalla premeditazione (il pm aveva chiesto però 15 anni di ospedale psichiatrico).

**Il legale della famiglia  
«È dura comprendere  
Un'onesta lavoratrice  
è stata massacrata»**

Il gup Nunnari ha poi assolto Fedchenko anche dall'altra imputazione, quella di tentata rapina ai danni della donna. Secondo il giudice, infatti, quel tentativo non c'è mai stato. L'uomo è stato invece condannato a nove mesi di reclusione (già scontati con la carcerazione preventiva) per la detenzione di alcuni coltelli che gli sono stati trovati in casa durante una perquisizione. Il marito della donna (che aveva tre figli, il più piccolo oggi ha dodici anni ndr) ha pronunciato solo una breve frase: «Questa sentenza l'ha uccisa per la seconda volta». L'avvocato della famiglia della vittima, Fabio Belloni, ha spiegato come sia «difficile da digerire e da comprendere per i familiari una decisione di questo genere. Le istituzioni sono state vicine alla famiglia nel primissimo periodo, ma poi si sono rapidamente allontanate. Un'onesta lavoratrice è stata massacrata in mezzo alla strada». ♦

→ **Calciopoli** depositate le motivazioni della sentenza del tribunale di Napoli

→ **L'ex dg della Juve** era stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione

**«Moggi era capo dell'associazione  
Lo prova l'uso delle sim straniere»**

**L'uso delle schede telefoniche estere regalate da Moggi ai designatori, gli incontri fuori dalle sedi istituzionali e i rapporti decisamente confidenziali con gli arbitri. Ecco le prove che hanno inchiodato Luciano Moggi.**

**VIN. RIC.**

ROMA

Le schede telefoniche estere fornite ad arbitri e designatori, le intercettazioni e gli incontri con gli stessi designatori sono gli elementi decisivi che hanno portato alla condanna dell'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi e degli altri imputati nel processo a Calciopoli. È quanto si evince dalla lettura delle 559 pagine delle motivazioni della sentenza depositate ieri. È stato lo stesso presidente del collegio, Teresa Casoria, a mettere nero su bianco le ragioni che portarono lo scorso 8 novembre al verdetto di condanna per Moggi (5 anni e 4 mesi), e per i designatori Bergamo e Pairetto, nonché per arbitri e dirigenti di società. Per il tribunale, dunque, l'elemento «ben più pregnante e decisivo» è rappresentato «dall'uso delle sim straniere procurate da Moggi». Oltre a questa circostanza si sottolineano gli incontri dello stesso Moggi «con i designatori fuori delle sedi istituzionali, che emergono dalle intercettazioni telefoniche in prossimità delle partite, l'uso delle schede straniere fornite a arbitri e de-



**L'ex dg della Juve** Luciano Moggi

signatori, il continuo e prolungato chiacchierare che effettivamente può configurare la trasmissione del messaggio potenzialmente idoneo a spingere i designatori, e talora anche gli arbitri, a muoversi in determinate direzioni piuttosto che in altre».

Il presidente Casoria si sofferma in particolare sul reato di associazione per delinquere indicando «quelli che si ritengono gli elementi di prova della responsabilità di Moggi, utili a conferirgli la qualifica di capo dell'associazione». E mette in risalto «il rapporto diffusamente amichevole degli arbitri con Moggi, che non perde valore indiziante - si legge - solo perché dagli atti emerge il rapporto di altri arbitri non imputati e addirittura di taluno degli arbitri imputati, come De Santis». Un altro elemento significativo, ad avviso del tribunale, è rappresentato dal tempestoso dopopartita di Reggina-Juventus: «Pur se è ri-

sultato non vero quello che lo spalvò Moggi andava dichiarando in giro, e per telefono, cioè di avere chiuso l'arbitro Paparesta nello spogliatoio nondimeno va valutata la reazione di Paparesta di non inserire il comportamento furioso nel referto arbitrale, reazione che va interpretata come un effetto di un timore reverenziale».

Il tribunale parla inoltre del «rapporto disinibito con i rappresentanti della Figc» citando una telefonata con l'ex presidente Franco Carraro da cui emerge «l'alto livello dell'invadenza nelle soluzioni tecniche», in riferimento alla Nazionale e alle scelte dell'allora ct Marcello Lippi.

Ma per il collegio ad integrare gli estremi di reato di frode sportiva «sono sufficienti le parole pronunciate nelle conversazioni intercettate» e spiega che «trattandosi di reato di tentativo questo non necessita della conferma del procurato effetto di alterazione del risultato finale del campionato di calcio 2004/2005 a beneficio di questo o quel contendente». La sentenza si sofferma anche sulle telefonate depositate dai legali di Moggi. Riconoscendo che la difesa è stata «ostacolata nel suo compito dall'abnorme numero di telefonate intercettate, oltre 171.000, e dal metodo adottato per il loro uso, indissolubilmente legato ad un modo di avvio e di sviluppo delle indagini per congettura, emerso al dibattimento». ♦

**«No al film su Vallanzasca»  
E Sky decide di rinviarlo**

— Un film che mostra l'eccidio di Dalmine, in tv proprio nel «giorno della memoria», il 6 febbraio non va proprio giù alle famiglie delle vittime. E così dopo l'ondata di indignazione che si è scatenata nel Comune bergamasco, Sky ha deciso di rinviare di 24 ore la programmazione, prevista per ieri. Nello spazio Cinenews,

prima del film sostitutivo, l'emittente ha deciso la lettura di alcuni passaggi della lettera scritta dal sindaco di Dalmine Claudia Maria Terzi (secondo cui «trasmettere quell'assurdo film è come uccidere ancora una volta tutte le vittime di quel criminale») a Sky e di una replica di Sky Cinema, che motiva la scelta di spostare la pellicola

facendo un ragionamento più ampio sul tema dei film che affrontano il «male» nelle sue più svariate forme e sulla decisione di trasmettere comunque il film martedì sera.

Nel film si ricorda l'eccidio del 6 febbraio 1977 quando a Dalmine, in provincia di Bergamo, due agenti della polizia stradale in servizio al casello dell'autostrada, Luigi D'Andrea e Renato Barborini, fermano un'auto per un controllo. Non sanno che a bordo c'è Renato Vallanzasca. Nella sparatoria i poliziotti vengono uccisi; il bandito, ferito, riesce a fuggire. ♦